



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 127 DEL 28/07/2026)

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA IN ADEGUAMENTO DEL CCNL 2022/2024

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** nella sede del Comune alle ore **13:04** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente (in videoconferenza)
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario Dott.ssa Margherita Fadda

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 13:15.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 994 del 24/07/2026

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA IN ADEGUAMENTO DEL CCNL 2022/2024

IL SINDACO

Premesso che l'art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare ovvero potenziare nel corso dell'anno;

Dato atto che in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

Dato atto che i contratti collettivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi;

Visti:

- l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL vigente, recante "*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*", il quale testualmente recita "*il contratto collettivo integrativo, da trattare in un'unica sessione negoziale, fatte salve esigenze sopravvenute condivise tra le parti, ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa: soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art.7, lett. a) del citato comma 4, devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso in cui siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale*";
- l'art. 8, comma 4, del medesimo CCNL 23/02/2026, il quale stabilisce che: "*Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente";

Visti:

- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;*
- l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;
- l'art. 58, art. 1, del CCNL 23/02/2026 rubricato *“Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL”* il quale stabilisce che *“A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL”;*
- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022, tuttora vigente, e in particolare il comma 2, lett. a), b), c) e il comma 3, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo le seguenti risorse decentrate:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21/05/2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) apposite risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del medesimo CCNL;
 - d) eventuali somme residue dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999;
 - e) un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, in base alla propria capacità di bilancio, calcolato in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo, ad integrazione delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021;
- l'art. 58, comma 2, CCNL 23/02/2026, il quale prevede che *“con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1”;*
- l'art. 59 del CCNL 23/02/2026, contenente la disciplina sull'utilizzo del fondo risorse decentrate, che disapplica e sostituisce l'art. 80 CCNL 16/11/2022;

Richiamato l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, il quale stabilisce che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

75/2017, e quindi non può essere superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, salve le espresse eccezioni;

Dato atto che in data 15/03/2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì”*.

Visto l'art. 58, comma 3, del CCNL 23 febbraio 2026 il quale prevede che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo ed economico, sottoscritto tra le parti, delegazione di parte datoriale e delegazione sindacale (RSU e OO.SS.), in data 28/12/2023, successivamente aggiornato con i CCDI stipulati in data 30/12/2024 e 29/12/2025, ha stabilito di incrementare il Fondo risorse decentrate per gli anni 2025/2027, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, D.L. 25/2025 convertito in L. 69/2025, destinando una quota di tale incremento alla retribuzione di posizione e risultato delle EQ;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 23 febbraio 2026, abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata integrativa sulle materie ad essa soggette;

Atteso che compete all'organo esecutivo fornire, alla Delegazione trattante di parte pubblica, gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

Ritenuto, pertanto, necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tengano necessariamente conto del contesto economico finanziario di questo Ente, al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del D.L. 25/2025, l'Amministrazione intende incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate di ulteriori € 20.000,00 rispetto a quanto previsto nel 2025, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00, destinando una quota di tale importo pari ad € 35.000,00 ad aumentare stabilmente lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione,



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente, e una quota dell'incremento pari ad € 5.000,00 sarà ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis di cui l'Ente fa parte;

Verificato che:

- la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali ammontava ad euro 1.646.560,63;
- il fondo parte stabile anno 2025 ammontava ad euro 267.755,84;
- lo stanziamento E.Q. anno 2025 era pari ad euro 100.185,76;
- l'incremento in deroga, massimo possibile, della parte stabile del fondo risorse decentrate ammonta ad euro 422.407,50, come da allegato A) alla presente deliberazione;
- la soglia massima di incidenza sulla componente stabile del Fondo, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, pari al 48%, risulta pari a € 790.349,10

Rilevato che nell'ambito delle facoltà assunzionali, calcolate ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, il Comune ha un margine di spesa di Euro 188.970,21, tenendo conto che a tal fine devono essere computati anche gli oneri riflessi a carico dell'ente (con esclusione dell'IRAP);

Dato atto che l'aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate per euro 80.000,00 (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'articolo 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, risulta rispettoso:

- della "soglia" ex d.m. 17.03.2020: il valore soglia massimo per il Comune di Sant'Antioco è pari al 27% (=spesa di personale/entrate correnti, come definite dall'art. 2 del Decreto). Il rapporto spesa del personale /entrate correnti per l'anno 2026 è pari a 22,16%, risultando quindi al di sotto del valore soglia del 27% individuato dall'articolo 4 Tabella 1 del decreto crescita;
- degli stanziamenti di bilancio di cui alla Macro 1 del Titolo I della spesa sul bilancio triennale 2026-2027-2028;
- del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006: il parametro di riferimento per l'attuazione del principio di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 - parametro che continua ad applicarsi anche dopo l'introduzione del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 - è rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013;

Atteso che si rende necessario formulare gli indirizzi a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica nella trattativa per la contrattazione così come sopra indicati;

Ritenuto, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, di mettere a disposizione del Fondo per le risorse decentrate del personale per l'anno 2026, le seguenti ulteriori risorse aggiuntive variabili: ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 79, comma 2, lettera d) e comma 3 CCNL 16/11/2022 e di autorizzare, altresì, l'individuazione di ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge, da assegnare alla parte variabile del Fondo;

Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione dei relativi atti, secondo le indicazioni fornite nella presente deliberazione, e in particolare la costituzione del Fondo risorse decentrate, nel rispetto degli indirizzi e norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024;

Ritenuto, in particolare, di fornire gli indirizzi per l'avvio della trattativa sindacale, finalizzata alla redazione e sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2026-2028, sulla base del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026, riservandosi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione, a norma dell'art. 7 del



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CCNL 23/02/2026 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle RSU e OO.SS. nel corso della trattativa;

Ritenuto, infine, di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti ulteriori indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa:

- Corretta applicazione degli istituti contrattuali previsti nel CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 e nei CCNL ancora vigenti;
- Far salve le erogazioni di indennità già erogate, nel corso dell'anno, al personale dipendente, in forza del CCDI attualmente in vigore;
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- valorizzazione, anche attraverso la individuazione e tipizzazione delle attività o degli elementi presupposti, dell'istituto delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del ccnl 2019/21 e della misura della relativa indennità;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrati come elevate qualificazioni - (indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022) - indennità di funzione (art. 97 CCNL 16/11/2022), in presenza degli opportuni e corretti provvedimenti emanati dai Responsabili di servizio/Titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- Definire le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree - differenziali stipendiali, tenendo conto del carattere selettivo dell'Istituto e prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata di personale, entro le percentuali previste dal ccdi, entro la percentuale del 45% dei potenziali aventi diritto a livello di Ente;
- Confermare la misura del 30% per la maggiorazione al premio individuale prevista dall'art. 48 del CCNL;
- Valorizzazione delle Elevate Qualificazioni (€ 35.000,00 dal 2026 e successive annualità);
- Destinare alla remunerazione del risultato di performance almeno il 30% delle risorse rese disponibili, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del CCNL 2022-2024;

Dato atto che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio, alla luce di eventuali mutamenti normativi e contrattuali;

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026, successivamente aggiornato con la deliberazione G.C. n. 34 del 17/03/2026;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL 23/02/2026 relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;
- i vigenti CCNL di categoria;
- lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la delegazione trattante opera secondo le linee guida e le direttive stabilite dalla Giunta Comunale con il presente atto deliberativo;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

3. Di destinare, nell'ambito del Fondo risorse decentrate parte variabile per l'anno 2026, le seguenti risorse aggiuntive:
 - Euro 3.509,40 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, del monte salari 2018 (max 0,22% della quota da destinare al fondo, in base agli importi relativi al 2021), ad incremento delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021;
 - Euro 24.048,72 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d) del CCNL 16/11/2022, quali eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999;
 - Euro 158,79 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022 (art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 21/05/2018);
4. Di autorizzare, altresì, l'individuazione di ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 79, comma 2, CCNL 16/11/2022, da assegnare alla parte variabile del Fondo;
5. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'incremento della parte stabile del fondo risorse decentrate per un ulteriore importo pari ad € 20.000,00, per un totale complessivo di € 80.000,00, in applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, aumento pari alla quota del 27,20% del massimo consentito, nel rispetto dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 557 e seguenti, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione;
6. Di destinare le quote delle risorse complessivamente destinate all'incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, D.L. 25/2025, nel seguente modo:
 - euro 35.000,00 destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
 - euro 5.000,00 quota da cedere a favore dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, si tratta di uno stanziamento non finanziario ma solo virtuale;
7. Di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale, nei termini di cui al CCNL, e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 23/02/2026 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle RSU e OO.SS. nel corso della trattativa;
8. Di stabilire quali linee di indirizzo, rivolte alla delegazione trattante di Parte Pubblica, le direttive e le linee di indirizzo come di seguito indicate:
 - Corretta applicazione degli istituti contrattuali previsti nel CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 e nei CCNL ancora vigenti;
 - Fare salve le erogazioni di indennità già erogate, nel corso dell'anno, al personale dipendente, in forza del CCDI attualmente in vigore;
 - l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
 - valorizzazione, anche attraverso la individuazione e tipizzazione delle attività o degli elementi presupposti, dell'istituto delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del ccnl 2019/21 e della misura della relativa indennità;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrare come elevate qualificazioni - (indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022) - indennità di funzione (art. 97 CCNL 16/11/2022), in presenza degli opportuni e corretti provvedimenti emanati dai Responsabili di servizio/Titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
 - Definire le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree - differenziali stipendiali, tenendo conto del carattere selettivo dell'Istituto e prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata di personale, entro le percentuali previste dal ccdi, entro la percentuale del 45% dei potenziali aventi diritto a livello di Ente;
 - Confermare la misura del 30% per la maggiorazione al premio individuale prevista dall'art. 48 del CCNL;
 - Valorizzazione delle Elevate Qualificazioni (€ 35.000,00 dal 2026 e successive annualità);
 - Destinare alla remunerazione del risultato di performance almeno il 30% delle risorse rese disponibili, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del CCNL 2022-2024;
9. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione dei relativi atti, secondo le indicazioni fornite nella presente deliberazione, e in particolare la costituzione del Fondo risorse decentrate, nel rispetto degli indirizzi e norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024;
10. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2026/2028 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., oltre che nel rispetto delle vigenti norme in materia di spesa di personale;
11. Di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2022-2024, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative;
12. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

redattore: CLAUDIA MURA

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL VICE SEGRETARIO
MARGHERITA FADDA